



Avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua

**Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027
Priorità 1. "Occupazione", obiettivo specifico 4.4**

**FAQ
(AGGIORNATE AL 13.11.2023)**

1) Domanda: *“L'avviso pubblico pag.11, paragrafo 5. Beneficiari e destinatari, individua i "lavoratori occupati" come possibili partecipanti agli interventi formativi. All'interno di tale categoria vengono anche inseriti i lavoratori con contratto di somministrazione lavoro.*

Domanda: quali altre tipologie contrattuali risultano legittimate per essere considerati "lavoratori occupati" e quindi destinatari dei percorsi?”.

Risposta: *La dizione lavoratori occupati deve essere intesa in senso estensivo (ricomprendendo anche i lavoratori indipendenti ed autonomi, i datori di lavoro e i relativi soci, nonché gli apprendisti).*

2) Domanda: *“Buongiorno, con riferimento all'avviso, pag, 10 paragrafo 4.3 "Parametri di riferimento", viene indicato che ogni corso di formazione dovrà coinvolgere "di norma" un numero compreso tra 9 e 12 partecipanti.*

Se tali parametri dovessero essere diversi (ad es. 7 partecipanti per esigenze organizzative) come risulta necessario procedere in fase progettuale?

Possono comunque essere considerati numeri diversi?”.

Risposta: *Il numero dei destinatari compreso tra 9 e 12 partecipanti è indicato, nell'Avviso di riferimento, “di norma” in quanto non è precluso avviare l'attività con un numero differente di utenti. Pertanto, risulta possibile presentare una Candidatura avente un numero di destinatari inferiore a 9, tuttavia tale fattispecie deve essere adeguatamente motivata e autorizzata da parte dell'Amministrazione.*

3) Domanda: *“Buongiorno, avremmo bisogno di chiarimenti rispetto alla seguente situazione. Un'agenzia formativa presenta un'operazione composta da 5 progetti, 4 hanno come beneficiaria l'impresa A, 1 progetto è interaziendale e vede partecipanti dell'impresa A e dell'impresa B.*

L'impresa B può presentare un'altra autonoma candidatura composta al massimo da 4 progetti?

Grazie”.

Risposta: *Trattandosi di un Avviso a sportello non è fissato un limite numerico alla presentazione di candidature da parte del singolo Organismo formativo, dell'ATI/ATS o delle Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall'art. 20 della legge regionale n. 18/2009.*

4) Domanda: *“Spettabile Ufficio, con riferimento al bando per interventi di formazione continua, richiediamole seguenti delucidazioni:*

1. all'interno della domanda di contributo, pag 2, va inserito il destinatario.

Si tratta di ALFA con riferimento al territorio di competenza? (Genova, Imperia, etc.).

2. all'interno della domanda di contributo pag 4, relativamente alla privacy, va inserito il medesimo destinatario oppure regione Liguria?

3. i beneficiari dei corsi di formazione, possono essere anche gli imprenditori e soci? Se sì, essi vanno considerati uditori oppure veri e propri partecipanti?

Grazie”.

Risposta: *Si risponde come di seguito alle domande poste:*

1) All'interno della Domanda di Contributo, a pag. 2 il destinatario è genericamente ALFALIGURIA;

2) Anche per ciò che concerne il Responsabile del trattamento dei dati personali risulta essere Alfa Liguria, come previsto dalla Dgr n. 548/2023”;

3) Sì, possono essere destinatari partecipanti della formazione anche gli imprenditori e i soci.

5) Domanda: *“Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito all'avviso in oggetto:*

1 quante edizioni di un singolo progetto possono essere previste?

2 nel caso di più edizioni è possibile che il numero dei partecipanti della singola edizione sia diverso?

3 l'impresa può, nell'arco di tempo di apertura del bando e se ci sono risorse disponibili, presentare più candidature

grazie mille”.

Risposta: *Come previsto dall'Avviso al Paragrafo 6 le eventuali edizioni ripetitive dello stesso corso di formazione fanno parte dello stesso progetto, dunque non risulta possibile che il numero dei partecipanti della singola edizione sia diverso. Non vi è limite al numero di edizioni ripetitive dello stesso progetto.*

Infine, trattandosi di un Avviso a sportello non è fissato un limite numerico alla presentazione di candidature da parte del singolo Organismo formativo, dell'ATI/ATS o delle Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall'art.20 della legge regionale n.18/2009.

6) Domanda: *“Buongiorno, con la presente invio il seguente quesito: Se una grande azienda, per cui si presenti un piano in regime di esenzione e quindi finanziabile al 50%, con il costo del personale riesce a coprire l'intero importo dell'UCS, il totale della schedaf inanziaria da presentare nell'ambito del progetto, può essere come segue?*

Per esempio se viene richiesto un corso della durata di 20 ore per 10 allievi il cui totale a UCS è € 4.340, il cofinanziamento privato può essere di altrettanti € 4.340, per un costo totale di € 8.680?

Ovviamente il costo orario dei partecipanti sarà, come previsto, dimostrato in fase di rendicontazione a costi reali.

Ringrazio per la risposta”.

Risposta: Come previsto dall'Avviso al Par. 4.3, il cofinanziamento privato dovrà essere rendicontato a costi reali a parte e in aggiunta all'UCS individuata. Laddove il cofinanziamento privato sia costituito in parte o totalmente dal costo sostenuto dall'azienda in termini di retribuzione per la partecipazione dei propri addetti all'azione formativa, il costo viene riconosciuto solo se l'attività formativa è stata svolta durante l'orario di lavoro.

7) Domanda: *“Buongiorno, n merito all'avviso in oggetto si pongono i seguenti quesiti:*

- Dove è possibile reperire il formulario?

- Ad apertura dello sportello, è possibile presentare due operazioni contenenti cinque progetti ciascuna per la medesima azienda?

Si ringrazia anticipatamente!

Cordiali saluti”.

Risposta: Il Formulario risulta reperibile sul sito di Alfa al seguente indirizzo:

<https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/414-avviso-pubblico-rivolto-alleimprese-per-il-finanziamento-di-interventi-di-formazione-continua> e sul sito istituzionale di Regione Liguria.

Trattandosi di un Avviso a sportello non è fissato un limite numerico alla presentazione di candidature da parte del singolo Organismo formativo, dell'ATI/ATS o della Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall'art.20 della legge regionale n.18/2009.

8) Domanda: *“Buongiorno,*

al punto "4.3 Parametri di riferimento"dell'Avviso si legge"Ogni edizione di corso di formazione deve avere una durata compresa tra le 16 e le 150 ore di formazione e dovrà coinvolgere di norma un numero compreso tra i 9 e i 12 partecipanti....."

La nostra domanda si riferisce al numero di partecipanti e più precisamente si chiede se sia possibile avere delle operazioni che coinvolgano 7/8 partecipanti per ogni edizione.

La richiesta è motivata dal fatto che alcune piccole imprese che abitualmente operano con il nostro ente, avendo un numero limitato di addetti nei differenti servizi, hanno riscontrato, nel passato, difficoltà ad inserire in aula 9 o più persone.

Ringraziando per l'attenzione si porgono cordiali saluti”.

Risposta: Il numero dei destinatari compreso tra 9 e 12 partecipanti è indicato, nell'Avviso di riferimento, “di norma” in quanto non è precluso avviare l'attività con un numero differente di utenti. Pertanto, risulta possibile presentare una Candidatura avente un numero di destinatari inferiore a 9, tuttavia tale fattispecie deve essere adeguatamente motivata e autorizzata da parte dell'Amministrazione.

9) Domanda: *“Buongiorno, alcuni quesiti relativi all'avviso per la formazione continua recentemente approvato.*

-Qual è, se esiste, il numero massimo di operazioni per cui un'azienda può richiedere di essere beneficiaria per la formazione dei propri dipendenti?

*-Possono presentare domanda di finanziamento ordini professionali/albi/collegi che vedano come beneficiari i propri iscritti? In caso contrario i lavoratori autonomi (seppur contemplati tra i beneficiari), non potrebbero di norma partecipare ad operazioni.
Grazie, un cordiale saluto ed una buona giornata”.*

Risposta: Trattandosi di un Avviso a sportello non è fissato un limite numerico alla presentazione di candidature da parte del singolo Organismo formativo, dell’ATI/ATS o delle Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall’art.20 della legge regionale n.18/2009.

Inoltre, come previsto al Par. 5 dell’Avviso di riferimento i soggetti beneficiari sono esclusivamente le Imprese. A tal fine, il Par. 7 dell’Avviso in oggetto specifica che possono presentare Candidature esclusivamente:

1. Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall’art.20 della legge regionale n.18/2009;
2. A.T.I. o A.T.S. tra le imprese beneficiarie e un organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l’arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 individuato quale capofila a pena di inammissibilità;
3. Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l’arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali.

Infine, risulta possibile che un lavoratore autonomo (es. Professionista) sia destinatario della formazione.

10) Domanda: *“Buongiorno, qualora un’azienda opti per il regime “de minimis”, deve compilare una dichiarazione sugli eventuali aiuti già concessi e percepiti o è sufficiente segnalare l’opzione nel progetto? Vi ringraziamo per la collaborazione un cordiale saluto ed una buona giornata”.*

Risposta: Come previsto dagli stessi Regolamenti «de minimis», quando un Registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell’aiuto «de minimis», che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all’agevolazione per il soggetto beneficiario.

Si precisa pertanto che sarà cura di Alfa verificare il rispetto dei massimali previsti, dei requisiti e delle condizioni relative a ciascun regime di aiuto previsto avvalendosi del RNA

11) Domanda: *“Buongiorno, in riferimento all’Avviso in oggetto porghiamo i seguenti quesiti: 1. per imprese si intendono solo quelle iscritte alla Camera di Commercio? 2. Sono ammissibili aziende private non imprese con dipendenti, ci riferiamo in particolare a organizzazioni del terzo settore? 3. Gli studi professionali e relativi dipendenti sono equiparati alle imprese come soggetti beneficiari? Restando in attesa di un Vostro gradito e sollecito riscontro, ringraziandoVi anticipatamente per la collaborazione, porghiamo distinti saluti”.*

Risposta: In riferimento al quesito si riporta quanto previsto dalla normativa vigente per cui, ai sensi dell’art. 1, Allegato 1 al Reg. Ue n. 651/2014, si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.

12) Domanda: *“Spettabile Ufficio, con riferimento al Bando per interventi di Formazione Continua, richiediamo la seguente delucidazione: come da Vostra risposta a precedenti quesiti possono partecipare a tale Avviso anche i lavoratori autonomi o liberi professionisti, tuttavia l’Avviso recita che possono essere coinvolte al massimo quattro imprese (difatti il file di excel prevede solo 4 beneficiari), questo quindi significa che se si vuole presentare un progetto con destinatari lavoratori autonomi questo deve prevedere solo 4 allievi?”.*

Risposta: Come previsto al Par. 6 “Operazioni e Progetti” in un’Operazione possono essere coinvolte massimo quattro imprese. I Soggetti beneficiari dell’Avviso in oggetto, ai sensi del Par. 5 “Beneficiari e destinatari” sono le imprese aventi unità produttiva e/o sede operativa presente sul territorio in Regione Liguria. I soggetti destinatari della formazione sono i lavoratori occupati presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di regione Liguria, che prendono parte al progetto in qualità di partecipanti ai percorsi formativi. In ragione di quanto esposto, i lavoratori autonomi, pertanto, possono essere destinatari (9-12) della formazione per conto di imprese in qualità di partecipanti.

13) Domanda: *“Buongiorno, Ringrazio della risposta e pongo due ulteriori quesiti: 1. In caso di ricorso al regime De minimis non sono previsti allegati alla candidatura? 2. In caso nel formulario si indichi in fase di presentazione della candidatura l'impiego di modalità didattica in presenza al 100% sarà possibile in fase di gestione, se necessario, richiedere una modifica per ricorrere al 50% di FAD ?”*

Risposta: 1) Come previsto dagli stessi Regolamenti «de minimis», quando un Registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell’aiuto «de minimis», che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all’agevolazione per il soggetto beneficiario. Si precisa pertanto che sarà cura dell’OI Alfa verificare il rispetto dei massimali previsti, dei requisiti e delle condizioni relative a ciascun regime di aiuto previsto avvalendosi del RNA. 2) Il Par. 4 “Azioni finanziabili e modalità di attuazione” prevede che le attività formative possono comprendere attività teoriche svolte in FAD nella percentuale massima del 50% delle ore totali di teoria previste a progetto di cui almeno l’80% svolte in modalità sincrona. Dunque, nell’ipotesi prospettata, risulta possibile richiedere una modifica della modalità didattica in fase di gestione per ricorrere al 50% della stessa in FAD.

14) Domanda: *“Scusatemi ho un’ulteriore domanda da porre per le diverse edizioni di un singolo progetto è possibile avere formatori differenti?”*

Risposta: Come previsto al Par. 6 “Operazioni e Progetti” dell’Avviso le edizioni ripetitive dello stesso corso di formazione fanno parte dello stesso progetto. Al punto 11 del Formulario si richiede di indicare la descrizione dei profili professionali che saranno impiegati nello svolgimento del percorso e degli strumenti di lavoro nonché delle procedure organizzative che saranno adottate al fine di assicurarne una gestione adeguata sotto il profilo qualitativo. Considerato che in caso di più edizioni di un corso di formazione non risulta necessaria la loro partenza simultanea, non ci sono ragioni ostative ad ammettere l’impiego di diversi profili di formatori.

15) Domanda: *“ Gentili signori, in merito all'avviso sulla Formazione Continua chiediamo cortesemente le seguenti delucidazioni:*

1) Nel caso di Organismo formativo accreditato che presenta candidatura per conto di impresa individuata sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, a. la informativa sul trattamento dati va presentata e sottoscritta solo dal legale rappresentante del soggetto proponente (l'Organismo Formativo) ovvero anche dal soggetto beneficiario (l'Impresa)? L'analogia in caso di ATI/ATS indicherebbe la prima ipotesi ma chiediamo per conferma. b. la dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economica finanziaria va presentata e sottoscritta solo dal legale rappresentante del soggetto proponente (l'Organismo Formativo) ovvero anche dal soggetto beneficiario (l'Impresa) ? L'analogia in caso di ATI/ATS indicherebbe la seconda ipotesi ma chiediamo per conferma. c. sulla domanda di contributo, il nome della/e impresa/e beneficiaria/e va inserito nel campo previsto per il costituito/constituendo raggruppamento temporaneo ?

2) Sulla domanda di contributo la dichiarazione prevista che il/i titolare/i effettivo/idel beneficiario e dei partner componenti il raggruppamento sono (indicare nome e cognome e codice fiscale) va compilata solo se pertinente, quindi non va compilata nel caso non ci sia la situazione di controllo prevista dalla normativa europea ? 3) Per la sottoscrizione della documentazione (punto 12.2 dell'Avviso) come previsto al punto a) ... con firma digitale è possibile apporre la firma digitale a un unico file pdf che comprende la domanda e tutti gli allegati pertinenti alla stessa, e quindi non documento per documento? Grazie per l'attenzione”

Risposta: “In merito alla domanda di cui al punto

1): a) Data l’analogia dell’accordo organizzativo con scrittura privata tra Organismo formativo accreditato o ATS tra Organismi formativi accreditati e le relative imprese, si conferma che risulta sufficiente la presentazione e la sottoscrizione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali da parte del rappresentante legale dell’Organismo formativo o del capofila dell’ATS tra Organismi Formativi. b) Con la presente si conferma che la dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economica finanziaria va presentata e sottoscritta sia dal legale rappresentante del soggetto proponente (l’Organismo Formativo) sia dal soggetto/i beneficiario/i (l’Impresa o le Imprese), in analogia con quanto previsto al punto 8, Par. 13.2 dell’Avviso. c) Sì, per una maggiore completezza della compilazione della domanda.

2) Ai sensi del D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria. Le imprese tenute a comunicare il relativo Titolare effettivo sono: tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, le Società in Accomandita per Azioni, le Società Cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di Società consortili.

3) Per quanto attiene alla sottoscrizione della documentazione dell’Avviso, si riporta il par.12.2 in cui si prevede che “Ove prevista, la sottoscrizione dei documenti deve essere effettuata, a pena di esclusione, da parte del legale rappresentante (o da un suo delegato debitamente autorizzato) secondo una delle seguenti modalità: a) con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, intestata ai legali rappresentanti dei soggetti firmatari (omissis)”. Non è preclusa, dunque, la sottoscrizione con firma digitale di un unico file pdf.

16) Domanda: “Buongiorno In merito all’avviso in oggetto si pone il seguente quesito: Se una azienda vuole presentare una operazione che coinvolge due unità operative collocate in due province (ad esempio Savona e Imperia) le stesse province vanno indicate entrambe nel formulario al punto della SEZIONE B Area/e di attuazione (provincia/città metropolitana):?”

Risposta: “Ai sensi di quanto previsto al Par. 5 dell’Avviso “Beneficiari e destinatari” i soggetti destinatari della formazione sono i lavoratori occupati presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di regione Liguria, che prendono parte al progetto in qualità di partecipanti ai percorsi formativi approvati a valere sul presente Avviso. Non risulta, pertanto, preclusa la possibilità di presentare un’Operazione che coinvolga due unità operative presenti sul territorio ligure per la stessa impresa. Ciò premesso, nel Formulario andranno indicate entrambe le province come Area/e di attuazione dell’Iniziativa.

17) Domanda: “Buongiorno, ai punti 1. e 2. sono richiesti da allegare i fogli del file di excel che non sono da firmare mentre al punto 14 il foglio di excel è da datare timbrare e firmare. Confermate? Gli altri fogli di excel da datare timbrare e firmare sono da inserire nel formulario? Se sì dove? Farò un PDF di tutti i fogli del file di excel con le date timbri e firme dove richiesto e lo allegherò alla pec. E' corretto? Cordialmente”

Risposta: Come previsto ai punti 1 e 2 nel Formulario dell’Avviso di riferimento, risulta sufficiente allegare la scansione Pdf dei fogli “Dati anagrafici proponente”, “Dati anagrafici partner”, “Dati sintetici operazione” per la parte relativa ai Beneficiari e “Dati imprese beneficiarie” del “Modulo excel Candidatura Formazione Continua”, senza data, timbro e firma. Al punto 14 del Formulario risulta necessario allegare, invece, il foglio “Priorità” del citato file excel con data, firma e timbro. Infine, si concorda con la modalità proposta di fare una scansione in Pdf dei fogli del predetto file excel ove siano richiesti data, firma e timbro e allegarli alla Pec di presentazione della Candidatura.

18) Domanda: “Buongiorno In merito all’avviso in oggetto si pone il seguente quesito: Se una azienda vuole dedicare un progetto formativo ad un gruppo di lavoro composto da 7 persone è possibile, dandone motivazione, chiedere una deroga al numero minimo di 9 allievi indicato nell’avviso? Grazie ”

Risposta: Il numero dei destinatari compreso tra 9 e 12 partecipanti è indicato, nell’Avviso di riferimento, “di norma” in quanto non è precluso avviare l’attività con un numero differente di utenti. Pertanto, risulta possibile presentare una Candidatura avente un numero di destinatari inferiore a 9, tuttavia tale fattispecie deve essere adeguatamente motivata e autorizzata da parte dell’Amministrazione.

19) Domanda: *“Buongiorno, in merito all’avviso in oggetto porgiamo i seguenti quesiti: 1) Il numero di partecipanti può essere inferiore ai 9 se motivato? 2) L’accordo organizzativo con scrittura privata deve essere registrato? 3) Sono ammessi uditori? RingraziandoVi per la collaborazione, porgo distinti saluti”.*

Risposta: 1) Il numero dei destinatari compreso tra 9 e 12 partecipanti è indicato, nell’Avviso di riferimento, “di norma” in quanto non è precluso avviare l’attività con un numero differente di utenti. Pertanto, risulta possibile presentare una Candidatura avente un numero di destinatari inferiore a 9, tuttavia tale fattispecie deve essere adeguatamente motivata e autorizzata da parte dell’Amministrazione. 2) Si precisa che l’accordo organizzativo con scrittura privata: - non deve essere stipulato con atto notarile e non deve essere necessariamente registrato; - va in ogni caso allegato in sede di presentazione della candidatura (l’originale deve essere conservato presso l’Organismo Formativo per eventuali controlli da parte dell’amministrazione). 3) Ai sensi di quanto previsto dal Par. 4.5.7. del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria e ss.mm.ii. “Nei corsi di formazione non sono ammessi uditori, tranne che nei corsi per le aziende dove è consentito l’inserimento di uditori (appartenenti all’azienda destinataria dell’intervento o al suo indotto) solo su autorizzazione dell’Amministrazione, previa acquisizione di apposita dichiarazione di conformità dei locali e delle attrezzature utilizzate durante il corso, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione competente”.

20) Domanda: *“Buongiorno, in caso di ATI ATS o di Scrittura privata il numero di aziende può essere uno o deve essere superiore a uno? Esempi: - Organismo formativo che presenta domanda per conto di aziende può presentare domanda per una azienda sola? - Costituenda ATS tra Organismo formativo e una sola azienda è ammissibile? RingraziandoVi per l’attenzione e restando in attesa di un vostro gradito riscontro, porgo distinti saluti”.*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dall’Avviso di riferimento al Paragrafo n. 7, si risponde affermativamente ad entrambi i quesiti posti. Si specifica che è necessaria la partecipazione di almeno n. 1 azienda coinvolta quale beneficiaria delle attività di formazione.

21) Domanda: *“Buongiorno In merito all’avviso in oggetto si pone il seguente quesito: è consentito non indicare nell’accordo organizzativo che l’organismo formativo sottoscrive con le imprese beneficiarie l’eventuale ripartizione dei costi (ad esempio nel caso di docenze svolte con personale interno)? Grazie Cordiali saluti”.*

Risposta: Da quanto è possibile desumere dalla domanda si precisa che:

- Per la formalizzazione dell’accordo organizzativo con scrittura privata tra Organismo formativo o ATI/ATS tra Organismi formativi e le imprese beneficiarie non esiste un modello specifico. Esso, come indicato nell’Avviso al Par. 7, deve contenere i medesimi elementi richiesti per l’ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. Il riferimento è fornito anche da quanto indicato al paragrafo 3.1.2 del “Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Liguria”. Ciò premesso, si rileva che la sottoscrizione del predetto accordo organizzativo - in relazione ai suoi contenuti discrezionali - risulta quale fattispecie privatistica riconducibile alla libertà negoziale delle parti di autodeterminare i propri negozi giuridici, nei limiti di legge, ai sensi dell’art. 1322 cc. In relazione a quanto esposto, pertanto, risulta possibile non indicare la ripartizione dei costi durante la fase di presentazione del citato accordo. Si specifica, infine, che come previsto dall’Avviso al Par. 4.3, l’eventuale cofinanziamento privato dovrà essere rendicontato a costi reali a parte e in aggiunta all’UCS individuata. Laddove il cofinanziamento privato sia costituito in parte o totalmente dal costo sostenuto dall’azienda in termini di retribuzione per la partecipazione dei propri addetti all’azione formativa, il costo viene riconosciuto solo se l’attività formativa è stata svolta durante l’orario di lavoro.

22) Domanda: *“Buongiorno, In merito all’Avviso in oggetto si pone il seguente quesito: (Omissis) vorrebbe procedere con la presentazione, per nostro tramite, di una operazione a valere sull’avviso in oggetto. Nonostante l’Ufficio legale di (Omissis) abbia verificato che non risultano incompatibilità con le limitazioni poste dall’avviso in materia di partecipazione dei dipendenti pubblici, si chiede gentilmente conferma della possibilità di (Omissis) di partecipare in qualità di beneficiaria all’avviso. Grazie”.*

Risposta: In relazione al quesito formulato si rileva che la valutazione di ammissibilità delle Candidature che perverranno in risposta all’Avviso di riferimento sarà deferita ad apposito Nucleo di valutazione che

verrà istituito con Decreto del Dirigente di Alfa. L'Avviso - al Par.4 - prevede che "Non è ammessa (...) la formazione rivolta ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.lgs.165/01", in quanto esso è destinato a soggetti beneficiari quali le imprese (per la cui definizione si rimanda alle disposizioni comunitarie) aventi unità produttiva e/o sede operativa presente sul territorio in Regione Liguria. In via generale, comunque, si rileva che come previsto in giurisprudenza "Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società partecipate non è disciplinato dal D.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati".

23) Domanda: *"Buongiorno, avremmo necessità di alcuni chiarimenti. L'ATS / ATI, quando necessaria, va costituita presso un notaio o è sufficiente la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate? Nel caso di aiuti in esenzione (Reg. UE 651/2014) per poter applicare la maggiorazione di 10 punti percentuali è necessario che tutti i discenti del progetto siano lavoratori svantaggiati o una percentuale definita o è sufficiente la presenza anche di una sola persona? RingraziandoVi per l'attenzione e restando in attesa di un vostro gradito riscontro, porgo distinti saluti".*

Risposta: Ai sensi di quanto indicato al paragrafo 3.1.2 del "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Liguria", entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al finanziamento, in caso di A.T.I. / A.T.S. /partenariato "di livello operativo", il raggruppamento deve presentare una copia conforme dell'atto notarile di costituzione. Sì, in caso di aiuti in esenzione di cui al Reg. UE n. 651/2014 per poter applicare la maggiorazione di 10 punti percentuali tutti i discenti del progetto devono risultare lavoratori svantaggiati.

24) Domanda: *"Buongiorno In merito all'Avviso in oggetto si pongono i seguenti quesiti: E' possibile inserire in fase di gestione uditori che lavorano presso sedi dell'azienda localizzate in altre regione italiane? Fermo restando che gli allievi del corso sono occupati in unità produttive localizzate in Liguria. Nel file xls da allegare si trova un foglio denominato Dati anagrafici partner. E' possibile evitare di compilarlo in caso di operazioni che prevedono un assetto composto da impresa beneficiaria e organismo formativo? Questo perché i dati di impresa e Organismo sono già riportati nei relativi fogli dedicati al proponente e alle imprese beneficiarie. Sempre nel file xls si trova un foglio denominato Impresa unica. Si chiede se il foglio è da compilare anche nel caso che l'impresa abbia scelto il regime in esenzione oppure se in questo caso si possa evitare Grazie!".*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dal Par. 4.5.7. del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria e ss.mm.ii. "Nei corsi di formazione non sono ammessi uditori, tranne che nei corsi per le aziende dove è consentito l'inserimento di uditori (appartenenti all'azienda destinataria dell'intervento o al suo indotto) solo su autorizzazione dell'Amministrazione, previa acquisizione di apposita dichiarazione di conformità dei locali e delle attrezzature utilizzate durante il corso, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione competente". Come previsto dalla Sezione A del Formulario per la presentazione di Operazioni in relazione all'Avviso di riferimento, risulta corretto allegare a tale documento il foglio compilato "Dati anagrafici partner" del file xls "Modulo excel Candidatura Formazione Continua". In merito al foglio denominato "Dati Impresa unica" del citato file xls "Modulo excel Candidatura Formazione Continua", la relativa compilazione deve avvenire solo in caso di scelta del regime di aiuti di stato "De minimis", come previsto dall'Avviso di riferimento al Par. 9.

25) Domanda: *"Buonasera, In merito all'Avviso in oggetto, trasmetto i seguenti quesiti: Al paragrafo 5. Beneficiari e destinatari, l'Avviso recita che "Ai lavoratori occupati sono assimilati gli assunti, tramite contratto di somministrazione lavoro." Ciò significa, che se si presenta un piano con beneficiaria un'azienda, la stessa può inserire tra i partecipanti ai corsi anche i lavoratori in somministrazione? Non è necessario, inserire anche la società di somministrazione che fornisce quei lavoratori all'azienda tra i partner del progetto? E' corretto? Qualora, per un piano con Accordo Organizzativo, per l'erogazione di alcuni corsi specifici, l'azienda beneficiaria della formazione, voglia utilizzare per le docenze, alcuni suoi dipendenti, tale attività deve essere messa in delega? Oppure deve essere trattata come per i progetti in ATS e rimborsata dall'Organismo formativo all'azienda, al costo orario del dipendente, che ha svolto le docenze? Qualora un'azienda commerciale, voglia presentare un piano per i propri dipendenti, operanti*

presso più sedi operative, nell'ambito della stessa Provincia, può farlo? Qualora l'azienda beneficiaria della formazione, voglia erogare i corsi presso aula presente, nella propria sede, è necessario allegare piantina, DVR ecc. già al momento della presentazione del progetto o si invierà tutto al Servizio Ispettivo, dopo l'approvazione e prima dell'avvio dei corsi? E' necessario allegare i c.v. dei docenti e tutor? Ringrazio in anticipo”.

Risposta: 1) L'Avviso al Par. 5 prevede che sono equiparati ai lavoratori occupati anche i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione lavoro, pertanto tali lavoratori possono usufruire delle attività di formazione. Tuttavia, la Società di somministrazione presso la quali essi risultano assunti andrà inserita tra i soggetti partner dell'Operazione e, di conseguenza, dovranno essere forniti i dati utili all'inserimento sul sistema RNA ai fini della registrazione del relativo aiuto, per la parte di propria competenza.

2) Ai sensi di quanto previsto dal Par. 10 dell'Avviso di riferimento, l'affidamento a terzi è la procedura mediante la quale il Soggetto proponente per realizzare una determinata attività inerente al presente Avviso (o parte di essa) acquisisce all'esterno, da soggetti terzi non partner, forniture e servizi.

3) Sì, può farlo. L'Avviso al Par. 5 prevede che i soggetti destinatari della formazione siano i lavoratori occupati presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Liguria, i quali prendano parte al progetto in qualità di partecipanti ai percorsi formativi approvati. Come area di attuazione, all'interno del Formulario, andrà inserita pertanto quella della Provincia di riferimento.

4) In merito all'utilizzo di sedi formative occasionali, i Soggetti Beneficiari dovranno tenere agli atti la documentazione inerente la conformità dei locali ai sensi delle vigenti norme in materia antiinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela alla della salute negli ambienti di lavoro e di prevenzione incendi. Non è necessario allegare tale documentazione al momento della presentazione del progetto, ma all'avvio del corso il Soggetto Attuatore dovrà inviare l'Allegato 17- bis con indicazione completa delle Sedi Utilizzate e all'Ufficio Ispettivo, esclusivamente copia delle planimetrie

5) No, non risulta necessario allegare i C.V. dei docenti e dei tutor.

26) Domanda: *“Gentili signori, in merito all'avviso sulla Formazione Continua chiediamo cortesemente la seguente delucidazione: 1) Nella compilazione dei fogli di lavoro in excel, nel foglio "Dati Sintetici Operazione " tra i dati del soggetto proponente si chiede di indicare l'ambito territoriale. Nel caso l'organismo proponente (organismo formativo) abbia sede nell'ambito territoriale di Genova e l'Impresa beneficiaria abbia sede in altro ambito territoriale, il campo "Ambito Territoriale" quale deve riportare? Quello dell'Ente proponente ovvero quello dell'Impresa Beneficiaria?”.*

Risposta: L'Avviso al Par. 5 prevede che i soggetti destinatari della formazione siano i lavoratori occupati presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Liguria, i quali prendano parte al progetto in qualità di partecipanti ai percorsi formativi approvati. Sia nel Formulario per la presentazione di Operazione allegato all'Avviso in oggetto, nonché all'interno del foglio “Dati sintetici Operazione” del file “Modulo_excel_Candidatura_Formazione_Continua” , quale ambito territoriale/Area di attuazione dell'Operazione va indicata la Provincia ove verranno svolte le attività formative.

27) Domanda: *“ Buongiorno Con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito all'avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua – 2023 Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 Priorità 1. "Occupazione", obiettivo specifico 4.4 Abbiamo intenzione di presentare il progetto formativo come Organismo formativo accreditato per conto di imprese (senza ATI/ATS), è necessario allegare all'istanza l'Accordo organizzativo con le imprese e la Dichiarazione di intenti/impegno sottoscritta da tutti i partner a formalizzare il raggruppamento, o basta solo l' Accordo organizzativo con le imprese? Grazie molte Cordiali saluti”.*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dal Par. 7 dell'Avviso di riferimento si precisa che è possibile presentare Candidature da parte di Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l'arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. Tale accordo dovrà a pena d'inammissibilità essere allegato all'istanza di candidatura e le imprese sottoscrittrici non possono essere cambiate successivamente all'approvazione dell'operazione.

28) Domanda: *“Buongiorno, Aggiungo il seguente quesito: Relativamente ai fogli del modulo excel “Candidatura formazione continua”, che devono essere inseriti all’interno del formulario, in molti casi, non viene indicata la posizione. Infatti, mentre è indicato al punto “1 Dati del soggetto proponente/capofila e degli eventuali partners: Compilare i fogli “Dati anagrafici proponente” e “Dati anagrafici partner” del file “Modulo excel Candidatura Formazione Continua” e allegarli e al punto 2 Riepilogo imprese beneficiarie della formazione (max n.4 imprese) Compilare il foglio “Dati sintetici operazione” per la parte relativa ai Beneficiari e il foglio “Dati imprese beneficiarie” del file “Modulo excel Candidatura Formazione Continua”, e allegarli” per gli altri fogli non ci sono indicazioni. E’ possibile sapere in quali punti precisi devono essere inseriti, trattandosi di un elemento a “pena di inammissibilità?”.*

Risposta: A pena di inammissibilità, come previsto ai punti 1 e 2 nel Formulario dell’Avviso di riferimento, risulta necessario allegare la scansione Pdf dei fogli “Dati anagrafici proponente”, “Dati anagrafici partner”, “Dati sintetici operazione” e “Dati imprese beneficiarie” del file “Modulo excel Candidatura Formazione Continua”, senza data, timbro e firma. Al punto 14 del Formulario risulta necessario allegare, invece, il foglio “Priorità” del citato file excel con data, firma e timbro. In relazione agli altri fogli del file excel da datare timbrare e firmare, è utile fare una scansione in Pdf degli stessi - ove siano richiesti data, firma e timbro - e allegarli alla Pec di presentazione della Candidatura.

29)Domanda: *“In riferimento all’avviso in oggetto ed a quanto indicato al punto 7. Soggetti proponenti, siamo a richiedere se nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto proponente di cui al comma 3 “Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l’arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata.....). I datori di lavoro e i dipendenti dell’impresa possono essere impiegati come risorse professionali per attività di docenza e/o tutoraggio e/o coordinamento e/o gestione amministrativa? ...se SI, tutto cio: - Deve prevedere la richiesta di una delega? - Le risorse di cui sopra devono essere considerate risorse interne o esterne ? Nel ringraziarVi anticipatamente un cordiale saluto”.*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dal Par. 10 dell’Avviso di riferimento, l’affidamento a terzi è la procedura mediante la quale il Soggetto proponente per realizzare una determinata attività inerente al presente Avviso (o parte di essa) acquisisce all’esterno, da soggetti terzi non partner, forniture e servizi.

30) Domanda: *“Ho da porre gli ultimi due quesiti: Se un’azienda beneficiaria della formazione è controllata da altra azienda che non ha sedi in Italia, deve essere inserita quale impresa collegata? All’interno della domanda di contributo, è indicato: “il/i titolare/i effettivo/i[1]del beneficiario e dei partner componenti il raggruppamento sono (indicare nome e cognome e codice fiscale)”: E’ necessario inserire semplicemente i dati del Legale Rappresentante dell’azienda beneficiaria? Oppure devono essere inseriti i dati del Legale Rappresentante dell’eventuale azienda controllante della beneficiaria? Ringrazio in anticipo”.*

“Buonasera, Ripropongo i quesiti, cercando di essere più completa, per quanto riguarda il secondo: Se un’azienda beneficiaria della formazione è controllata da altra azienda che non ha sedi in Italia, deve essere inserita quale impresa collegata? All’interno della domanda di contributo, è indicato: “il/i titolare/i effettivo/i[1]del beneficiario e dei partner componenti il raggruppamento sono (indicare nome e cognome e codice fiscale)”: E’ necessario inserire semplicemente i dati del Legale Rappresentante dell’azienda beneficiaria? Oppure devono essere inseriti i dati del Legale Rappresentante dell’eventuale azienda controllante della beneficiaria? Chiedo questo, in quanto per Società di grandi dimensioni e multinazionali, è molto difficile identificare una persona fisica titolare effettiva, pertanto è possibile inserire il Legale Rappresentante della società controllante, come previsto per le società di capitali controllate da enti pubblici? Ringrazio in anticipo”.

Risposta: Da quanto è possibile dedurre dal quesito formulato si rileva che qualora un’impresa – beneficiaria delle attività di formazione – sia controllata da altra azienda estera, correttamente nell’allegato del Formulario relativo alla dimensione di impresa, tale azienda andrà inserita quale impresa collegata. 2) Ai sensi di quanto previsto dal Formulario dell’Avviso di riferimento, il titolare effettivo è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il beneficiario/il partner/il delegato del beneficiario e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività. La definizione di titolare effettivo è indicata all’ articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e

del Consiglio: “In caso di società trattasi della persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi (...). Se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello (...). Inoltre, l’attuale formulazione dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 231/2007, così come modificata dal D.Lgs. n.90/2017, individua i criteri di identificazione del titolare effettivo nelle società di capitali: (...) Nel caso in cui non sia ancora possibile risalire in maniera univoca all’identità del titolare effettivo in base ai requisiti in precedenza indicati, esso sarà fatto coincidere con la persona fisica o le persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione o direzione della società.

31) Domanda: *“Si richiede se per la presentazione della candidatura è sufficiente allegare al termine del “Formulario per la presentazione delle operazioni” i fogli di lavoro contenuti nel file “Modulo Excel Candidatura Formazione Continua” debitamente timbrati e firmati laddove previsto, ovvero se per i punti A1 e A2 del suddetto formulario bisogna anche inserire gli stessi dati colà richiesti nella esatta pagina del formulario stesso sotto i medesimi punti A1 e A2. Le stesse schede infatti in questa seconda ipotesi risulterebbero inutilmente duplicate. Lo chiediamo perché per la nostra politica di bilancio sociale sulla sostenibilità ambientale stiamo cercando di limitare al massimo la stampa dei files, trasformandoli direttamente, senza stampa e successiva scansione, in pdf singoli da unire poi in un unico pdf finale da firmare complessivamente in formato digitale. Seguendo questa scelta pertanto faremmo due singole trasformazioni in pdf del file word “Formulario per la presentazione delle operazioni” e del file excel “Modulo Excel Candidatura Formazione Continua” debitamente compilati, timbrati e firmati laddove previsto, unendoli successivamente in unico file pdf complessivo. Nella speranza di essere stati chiari nella formulazione della domanda, ringraziamo per l’attenzione”.*

Risposta: A pena di inammissibilità, come previsto ai punti 1 e 2 nel Formulario dell’Avviso di riferimento, risulta necessario allegare la scansione Pdf dei fogli “Dati anagrafici proponente”, “Dati anagrafici partner”, “Dati sintetici operazione” e “Dati imprese beneficiarie” del file “Modulo excel Candidatura Formazione Continua”, senza data, timbro e firma. Al punto 14 del Formulario risulta necessario allegare, invece, il foglio “Priorità” del citato file excel con data, firma e timbro. In relazione agli altri fogli del file excel da datare timbrare e firmare, è utile fare una scansione in Pdf degli stessi - ove siano richiesti data, firma e timbro - e allegarli alla Pec di presentazione della Candidatura.

32) Domanda: *“Buonasera, siamo a richiedere la seguente precisazione: Nel caso di presentazione di una domanda da parte di un organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. (punto 7. Soggetti proponenti, comma 3 dell'avviso), oltre all'accordo organizzativo è necessario sottoscrivere e allegare anche la dichiarazione di intenti alla costituzione del raggruppamento inserita nella documentazione di presentazione candidatura ? inoltre in questa circostanza nel modello excel va compilata la sezione "Dati anagrafici partner" o solamente quella relativa alle "imprese beneficiarie" ? Nel ringraziarvi anticipatamente distinti saluti”.*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dal Par. 7 dell’Avviso di riferimento, è ammessa la presentazione di Candidature da parte di un Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l’arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. Tale accordo dovrà a pena d’inammissibilità essere allegato all’istanza di candidatura. Dunque, qualora un Organismo formativo singolo, non in ATS, presenti un’Operazione per conto di imprese tramite il citato accordo organizzativo, non risulta necessario allegare la dichiarazione di intenti alla costituzione del raggruppamento. Per tale circostanza, è possibile compilare solo il foglio “Dati imprese beneficiarie” del file excel.

33) Domanda: *“Buongiorno,
chiedo una delucidazione in relazione all’esposizione dei corsi: Agli interventi formativi viene applicato il parametro di costo UCS per la formazione continua a rendiconto quali parametri devono essere utilizzati per le diverse voci di costo? Esistono dei massimali per le attività di progettazione docenza tutorship coordinamento ed attività amministrativa?
Grazie per il riscontro Saluti”.*

Risposta: In merito all'individuazione dell'Unità di Costo Standard si fa riferimento alla DGR. n. 744/2023, che ha adottato l'opzione della semplificazione relativa all'individuazione dell'Unità di Costo Standard (UCS) quale parametro di costo. Tale parametro, pertanto, si riferisce al costo di ogni edizione di corso.

34) Domanda: *“Buongiorno
è possibile ripresentare un' operazione già inviata con all'interno una parte mancante sostituendola con una nuova corretta? Se sì qual'è la procedura? Nella Pec devo scrivere qualcosa in particolare?
Grazie”.*

Risposta: Ai sensi del Par. 8 dell'Avviso di riferimento, le candidature saranno valutate e finanziate con modalità a sportello secondo l'ordine cronologico di arrivo entro i termini fissati e in presenza di risorse disponibili; pertanto, è possibile ripresentare la candidatura completa in sostituzione di quella precedente, specificando che la nuova candidatura annulla e sostituisce la precedente.
Cordiali saluti.

35) Domanda: *“Buongiorno,
Dove possiamo reperire la documentazione per la presentazione dei progetti adeguata a quanto disposto nella deliberazione della Giunta regionale n. 851 dell'8 settembre 2023, in particolare per il file excel?
E' possibile presentare progetti interaziendali valevoli per la formazione obbligatoria degli apprendisti?
Vi ringraziamo per la collaborazione Un cordiale saluto ed una buona giornata”.*

Risposta: La documentazione richiesta è reperibile al seguente indirizzo:
<https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/414-avviso-pubblico-rivolto-alle-imprese-per-il-finanziamento-di-interventi-di-formazione-continua>. L'Avviso in oggetto, al Paragrafo 5, prevede che i soggetti destinatari della formazione siano i lavoratori occupati (...). La dizione lavoratori occupati, pertanto, deve essere intesa in senso estensivo (ricomprendendo anche i lavoratori indipendenti ed autonomi, i datori di lavoro e i relativi soci, nonché gli apprendisti). Si precisa, infine, che non è ammessa la formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale, la formazione su tematiche medico-sanitarie e la formazione rivolta ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.lgs.165/01.

36) Domanda: *“Buongiorno,
in riferimento all'avviso in oggetto poniamo il seguente quesito relativo al paragrafo 7 punto 3: un Organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dgr 28/2010 può presentare un'operazione, tramite accordo organizzativo con scrittura privata, per conto di un Ordine professionale in rappresentanza dei liberi professionisti suoi iscritti che parteciperanno alle attività formative? Grazie, cordiali saluti”.*

Risposta: L'Avviso di riferimento, al Paragrafo 5, prevede che i soggetti beneficiari delle attività di formazione siano le imprese. Parimenti, il Paragrafo 7, punto 3, dell'Avviso dispone che possano presentare Candidature un Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l’arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata (...).

37) Domanda: *“Buongiorno,
è possibile presentare progetti che prevedano un monte ore di formazione superiore a quello previsto, qualora questi progetti facciano riferimento a percorsi formativi abilitanti e normati da specifiche leggi? Vi ringraziamo per la collaborazione Un cordiale saluto ed una buona giornata”.*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dall'Avviso di riferimento al Par. 4.3, è possibile per ogni edizione di corso di formazione (aggiornamento e riqualificazione) una durata compresa tra le 16 e le 150 ore. In caso di esigenze adeguatamente motivate all'Amministrazione possono essere previste durate differenti che saranno valutate da apposito Nucleo di valutazione istituito con Decreto del Dirigente di Alfa. Si precisa, infine, che non è ammessa la formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale, la formazione su tematiche medico-sanitarie e la formazione rivolta ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.lgs.165/01.

38) Domanda: *Buongiorno,*

sottoponiamo il caso di un progetto che avrà come beneficiaria un'azienda controllata. Se l'azienda controllante controllasse o fosse controllata da altre aziende, dobbiamo indicare anche i dati di queste? Se sì in quale modo?

Vi ringraziamo per la collaborazione Un cordiale saluto ed una buona giornata.

Risposta: L'articolo 2, punto 2, del Reg. UE n. 1407/2013 prevede che "per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica". Qualora all'interno di una Candidatura sia ravvisabile la presenza di impresa unica, ai sensi di quanto sopra indicato, le imprese controllanti/controllate andranno inserite all'interno del foglio "Dati Impresa Unica" del file excel "Modulo_excel_Candidatura_Formazione_Continua", reperibile al seguente indirizzo: <https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/414-avviso-pubblico-rivolto-alle-imprese-per-il-finanziamento-di-interventi-di-formazione-continua>.

39) Domanda: *"Gent.mi,*

in relazione al bando per il finanziamento di interventi di formazione continua, siamo a chiedere conferma che la percentuale massima prevista di FAD (50%) sia riferita al totale delle ore previste dal piano formativo complessivo e non alla singola azione formativa. Grazie anticipatamente, un cordiale saluto".

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dall'Avviso di riferimento al Par. 4, le attività formative possono comprendere: - attività teoriche svolte con sistemi che utilizzino metodologie in presenza; - attività teoriche svolte in FAD nella percentuale massima del 50% delle ore totali di teoria previste a progetto di cui almeno l'80% svolte in modalità sincrona. Si specifica che per Progetto si intende il singolo Corso.

40) Domanda: *"Buonasera, Abbiamo la necessità di sottoporre alla vostra attenzione un problema che ci troviamo ad affrontare nell'imminenza di presentare una domanda di finanziamento di iniziative aziendali di aggiornamento, in risposta all'Avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua - Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 Priorità 1. "Occupazione", obiettivo specifico 4.4". Al punto 4 dell'Avviso, "Azioni finanziabili e modalità di attuazione", viene specificato che le attività formative teoriche possono essere svolte sia in presenza sia "in FAD nella percentuale massima del 50% delle ore totali di teoria previste a progetto di cui almeno l'80% svolte in modalità sincrona". Ora, dopo che negli ultimi tre anni (omissis) ha affrontato molteplici esperienze (tra l'altro positive) di attività formative svolte interamente in FAD sincrona, questo limite del 50% pone l'azienda di fronte a un problema pressoché insormontabile: infatti (omissis), sull'onda di un impulso condiviso peraltro con il mondo imprenditoriale nel suo complesso, anche dopo la fine del drammatico periodo della pandemia ha consolidato, sulla scorta di specifici accordi tra datore di lavoro e dipendenti, i principi e le procedure operative dello Smart Working per circa 12 giorni al mese a scelta dei dipendenti stessi. Questo perché l'azienda ha ravvisato in questa modalità di lavoro significativi vantaggi: vantaggi organizzativi, in termini cioè di economie gestionali, e vantaggi competitivi, in termini di maggiore responsabilizzazione sui risultati. Questo nuovo approccio al modo di lavorare si basa su alcuni pilastri fondamentali, tra i quali è decisivo, per quanto riguarda il nostro problema, quello della flessibilità rispetto a orari e luoghi di lavoro. È proprio*

questo aspetto che rende estremamente problematico, se non inattuabile, il rispetto del 50% di attività da svolgere in presenza: infatti, l'autonomia e flessibilità totali lasciate ai dipendenti in merito agli orari di lavoro, e alla loro ripartizione tra presenza e Smart Working, rende di fatto impossibile che tutti i partecipanti previsti siano fisicamente presenti in contemporanea in una determinata data per lo svolgimento dell'attività formativa prevista. Per queste ragioni, con la presente (omissis) chiede che, con riferimento al Piano che è intenzionata a presentare ad Alfa, le sia consentito lo svolgimento di alcune delle attività formative in esso previste interamente nella modalità di FAD sincrona, fermo restando il rispetto di tutte le procedure e l'ottemperanza a tutte le esigenze in materia di tracciabilità delle attività formative e dei partecipanti.

Rimango a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento”.

Risposta: In relazione al quesito formulato si rileva che la valutazione di ammissibilità delle Candidature che perverranno in risposta all'Avviso di riferimento sarà deferita ad apposito Nucleo di valutazione che verrà istituito con Decreto del Dirigente di Alfa. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Dirigente di Regione Liguria n. 1886 del 29/03/2022 e di quanto approvato con DGR n. 612/2022 si evidenzia che “Nei percorsi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo è consentita la modalità di erogazione a distanza della formazione per un massimo del 50% delle ore teoriche previste dal percorso, escluse le ore di laboratorio previste dai percorsi formativi che devono essere svolte totalmente in presenza. La percentuale del 50% delle ore di teoria erogate a distanza può essere aumentata durante la gestione dell'attività solo previa motivata richiesta, debitamente autorizzata dall'Amministrazione competente che valuterà la ammissibilità della richiesta sulla base delle ragioni addotte, senza che ciò comporti detrimento della qualità dell'azione formativa. La formazione a distanza si svolge in modalità di norma sincrona per almeno l'80% delle ore erogate con modalità a distanza”.

41) Domanda: *“Buongiorno, in riferimento alla modalità di svolgimento delle attività formative in FAD sincrona, così come previsto dal Decreto del Dirigente n.1886 del 29/03/2022, la percentuale delle ore di formazione erogate a distanza può superare il limite del 50%, se la richiesta viene debitamente motivata in fase progettuale? Vi ringraziamo per la collaborazione Un cordiale saluto ed una buona giornata”.*

Risposta: In relazione al quesito formulato si rileva che la valutazione di ammissibilità delle Candidature che perverranno in risposta all'Avviso di riferimento sarà deferita ad apposito Nucleo di valutazione che verrà istituito con Decreto del Dirigente di Alfa. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Dirigente di Regione Liguria n. 1886 del 29/03/2022 e di quanto approvato con DGR n. 612/2022 si evidenzia che “Nei percorsi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo è consentita la modalità di erogazione a distanza della formazione per un massimo del 50% delle ore teoriche previste dal percorso, escluse le ore di laboratorio previste dai percorsi formativi che devono essere svolte totalmente in presenza. La percentuale del 50% delle ore di teoria erogate a distanza può essere aumentata durante la gestione dell'attività solo previa motivata richiesta, debitamente autorizzata dall'Amministrazione competente che valuterà la ammissibilità della richiesta sulla base delle ragioni addotte, senza che ciò comporti detrimento della qualità dell'azione formativa. La formazione a distanza si svolge in modalità di norma sincrona per almeno l'80% delle ore erogate con modalità a distanza”.

42) Domanda: *“Buongiorno, in merito all'avviso di cui in oggetto, i collaboratori familiari delle imprese possono partecipare alle attività di formazione che l'impresa intende realizzare? Nel ringraziarVi anticipatamente un cordiale saluto”.*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dal Par. 5 “Beneficiari e destinatari” dell'Avviso di riferimento, i Soggetti beneficiari del Bando sono le imprese, aventi unità produttiva e/o sede operativa presente sul territorio in Regione Liguria. Inoltre, i soggetti destinatari della formazione sono i lavoratori occupati presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Liguria, che prendono parte al progetto presentato in qualità di partecipanti ai percorsi formativi che verranno approvati in relazione all'Avviso in oggetto. La dizione lavoratori occupati deve essere intesa in senso estensivo (ricomprendendo anche i lavoratori indipendenti ed autonomi, i lavoratori in somministrazione, i datori di lavoro e i relativi soci, nonché gli apprendisti).

43) Domanda: *“Gentili Signori, In merito all’Avviso pubblico in oggetto, siamo a chiedere se il criterio B3) Esperienze pregresse del Soggetto proponente in attività di formazione per occupati fa riferimento solo ad esperienze di progetti erogati in Liguria o possono essere considerati anche quelli erogati in altre regioni. Cordiali saluti”*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dal Par. 13.3 “Determinazione della soglia di idoneità” dell’Avviso di riferimento, in relazione al criterio B3 andranno assegnati - dal Nucleo di valutazione appositamente individuato con Decreto del Dirigente n. 2237/2023 - n. 2 punti per ogni anno di specificata e dettagliata esperienza nell’ambito della formazione per occupati a valere su risorse FSE 2014-2020 fino ad un massimo di 8 punti.

44) Domanda: *“Gentili Signori, in merito all’Avviso pubblico in oggetto, siamo a chiedere la seguente informazione. Nelle varie Faq abbiamo letto che tra i soggetti beneficiari sono previsti anche gli studi professionali. Essendo quasi sempre realtà di 1/2 persone, e dovendo inserire minimo 9 partecipanti, all’interno dello stesso progetto possono essere coinvolti ad esempio studi differenti che vogliono fare la stessa formazione, oppure vanno presentati progetti differenti? RingraziandoVi colgo l’occasione per porgere Cordiali saluti”*

Risposta: Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 851 del 08/09/2023, è stato rimosso il precedente limite al numero di imprese (n. 4) che possono essere coinvolte nelle operazioni finanziate dall’Avviso. Dunque, non vi sono ragioni ostative alla presentazione di una Candidatura che coinvolga aziende o studi professionali diversi in numero superiore a 4.

45) Domanda: *“Buongiorno, (omissis) Di seguito il quesito:*

1) Rispetto alla scelta e all’impiego dei Docenti che svolgeranno attività formativa, posto che abbiano l’esperienza pluriennale nel settore richiesta, è possibile che questi siano dipendenti dell’organismo formativo accreditato che presenta la domanda?

2) E’ possibile che il docente coincida con l’amministratore unico dell’organismo formativo che presenta la domanda, possedendo in aggiunta partita iva come libero professionista?

3) Il docente potrebbe coincidere con un dipendente dell’azienda stessa per cui si presenta il progetto? Certa di un vostro cortese riscontro, grata per la collaborazione invio cordiali saluti”

Risposta: In merito al quesito posto per punti con la presente si specifica che: 1) Sì, qualora i docenti possiedano la professionalità richiesta possono essere anche dipendenti dell’Organismo formativo; 2) Sì, è possibile che il docente coincida con l’amministratore dell’OF, fermi restando i limiti previsti in tema di cariche sociali (vedasi pag. 69 del Manuale di gestione vigente par. Titolari di cariche sociali) 3) Il docente potrebbe coincidere con un dipendente dell’azienda beneficiaria dell’intervento, nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di gestione vigente par. 9.1 - Risorse umane.

46) Domanda: *“Buongiorno, vi chiedo, in merito al bando in oggetto, se per un’azienda che è in fase di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in cui cambieranno le competenze dal settore meccanico al settore elettronico, è possibile inserire nel progetto formativo degli allievi che al momento sono in cassa integrazione a zero ore in attesa, appunto, di una loro riqualificazione attraverso la formazione. Vi ringrazio”*

Risposta: In via preliminare il progetto in esame potrebbe rientrare nelle azioni finanziabili relative a Piani formativi di aziende in crisi e collegati a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale, di cui all’Avviso ex DGR n. 817/2023. Il bando, al par. 5 “Beneficiari e destinatari” prevede che i soggetti beneficiari degli interventi di formazione continua siano le imprese e, i destinatari di tali iniziative, i lavoratori occupati. Per quanto desumibile dal quesito posto si rileva che il Reg. Ue n. 1700/2019 dispone che i lavoratori in Cassa integrazione guadagni (Cig) non sono più considerati occupati qualora l’assenza dall’impiego superi i tre mesi.

47) Domanda: *“Buongiorno, in riferimento al progetto in oggetto si richiede la seguente delucidazione: 1) un ente di formazione può candidarsi in qualità di azienda per se stessa? 2) in caso di risposta positiva, le persone che ha in carico come distaccati e che normalmente nei progetti finanziati in virtù di tale contratto in distacco sono considerati dipendenti, lo sono anche ai fini di questo progetto? Grazie”.*

Risposta: L'avviso di riferimento al par. 5 “Beneficiari e destinatari” prevede che i soggetti beneficiari degli interventi di formazione continua siano le imprese e, i destinatari di tali iniziative, i lavoratori occupati. Per le relative definizioni sia di impresa che di lavoratore occupato si rimanda alle specifiche disposizioni comunitarie.

48) Domanda: *“In relazione all' "Avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua" di cui al PR FSE+ 2021-2027, si pongono i seguenti quesiti. Posto che il soggetto proponente è l'impresa (art. 7, punto 1 dell'Avviso), si chiede: se per l'erogazione della formazione è obbligatorio rivolgersi ad un ente/organismo di formazione accreditato della Regione Liguria (o in fase di accreditamento); oppure è possibile rivolgersi anche ad altri soggetti terzi e, se sì, quali requisiti devono rispettare ai fini dell'erogazione della formazione stessa. Si chiede, inoltre, se l'erogazione della formazione - sulla base di quanto indicato nel progetto - può avvenire "internamente", cioè tramite docenti interni all'azienda. In attesa di un Vs. riscontro porgo cordiali saluti”.*

Risposta: In merito al quesito formulato si rileva che l'Avviso di riferimento prevede, al par. 7, che i Soggetti proponenti siano esclusivamente: 1. Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall'art.20 della legge regionale n.18/2009; 2. A.T.I. o A.T.S. tra le imprese beneficiarie e un organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l'arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 individuato quale capofila a pena di inammissibilità; 3. Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l'arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. Tale accordo dovrà a pena d'inammissibilità essere allegato all'istanza di candidatura e le imprese sottoscrittrici non possono essere cambiate successivamente all'approvazione dell'operazione. Il docente potrebbe coincidere con un dipendente dell'azienda beneficiaria dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di gestione vigente par. 9.1 - Risorse umane.

49) Domanda: *“Spett.le Regione Liguria,
la presente per richiedere alcuni chiarimenti in merito all'AV in oggetto:
L'importo UCS di 13 euro ora/destinatario è previsto sia per la linea 1 che per la linea 2?
La presentazione del Piano formativo presuppone la presenza, a pena d'inammissibilità, di un accordo sindacale è condizione vera sia per la linea 1 che per la linea 2?
Il numero dei partecipanti (max/min) e il numero delle ore (min/max) riportati sull'avviso sono vincolanti o orientativi?
Vi ringrazio per la collaborazione.*

Cordiali saluti”.

Risposta: In merito al quesito posto per punti:

1) Ai sensi di quanto previsto dall'Avviso di riferimento al Par. 4.3, agli interventi di formazione finanziati nell'ambito del Bando in oggetto si applica quale parametro di costo l'Unità di Costo Standard (UCS) approvato con DGR. n. 744/2023 che individua l'UCS per la Formazione Continua. I parametri relativi a tale calcolo UCS sono vincolanti per gli interventi relativi sia alla Linea 1 che alla Linea 2;

2) L'accordo sindacale deve essere presentato solo in caso di Operazione afferente alla Linea 2;

3) L'Avviso prevede, sempre al Par. 4.3, che Ogni edizione di corso di formazione deve avere una durata compresa tra le 16 e le 150 ore di formazione e dovrà coinvolgere di norma un numero compreso tra i 9 e i 12 partecipanti. Dunque, in caso di esigenze adeguatamente motivate all'Amministrazione possono essere previste durate differenti dei corsi che saranno valutate da apposito Nucleo di valutazione istituito con Decreto del Dirigente di Alfa. Inoltre, non è precluso avviare l'attività con un numero differente di utenti, risultando possibile presentare una Candidatura avente un numero di destinatari inferiore a 9, tuttavia tale fattispecie deve essere sempre adeguatamente motivata e autorizzata da parte dell'Amministrazione”.

50) Domanda: *“Buongiorno,*

la presente per chiedere un'informazione in merito al bando in oggetto.

Può (Omissis), essendo anche SRL (oltre che ente di formazione), presentare candidatura come azienda beneficiaria insieme ad altre aziende partner?

In caso non fosse possibile, possiamo presentare candidatura in ATS/ATI come ente di formazione insieme ad aziende che sono in percentuale proprietarie di (omissis)?

Vi ringrazio anticipatamente

Cordiali saluti

Risposta:

Ai sensi di quanto indicato dall'Avviso di riferimento - al Par. 7 "Soggetti Proponenti"- possono presentare le Candidature i seguenti soggetti:

1. Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall'art.20 della legge regionale n.18/2009;
2. A.T.I. o A.T.S. tra le imprese beneficiarie e un organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dgr 28/2010 individuato quale capofila a pena di inammissibilità;
3. Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. Tale accordo dovrà a pena d'inammissibilità essere allegato all'istanza di candidatura e le imprese sottoscrittrici non possono essere cambiate successivamente all'approvazione dell'operazione.

Ciò premesso, in merito al quesito posto, si evidenzia che è possibile per un'impresa presentarsi singolarmente con previsione di destinare le attività di formazione ai propri lavoratori occupati.

Qualora invece tale impresa risulti anche Ente di formazione, la stessa potrà presentare una Candidatura in accordo organizzativo per conto di imprese partner. Tuttavia, in tale fattispecie, l'Ente non potrà risultare a sua volta quale beneficiario della attività di formazione. La medesima disciplina si applica anche al caso di ATI/ATS tra Ente di formazione e imprese.

51) Domanda: *“Buongiorno in merito all'avviso di cui in oggetto ed alle ultime approvazioni degli esiti di valutazione, abbiamo notato che alcune candidature ammesse al finanziamento presentano un numero di imprese beneficiarie superiore a 4.*

riprendendo quanto riportato nell'avviso al paragrafo 6 "Operazioni e progetti" comma 5. In un'operazione possono essere coinvolte al massimo quattro imprese, si intendeva comprendere attraverso quale modalità e/o interpretazione dell'avviso, è possibile superare il limite di cui sopra.

Cordialmente”.

Risposta: In merito al quesito posto si specifica che Regione Liguria con **DGR. n. 851 dell'08/09/2023** ha approvato una parziale modifica dell'Avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua (DGR 817/2023) e, in particolare, **ha stabilito di sopprimere il punto 5 del paragrafo 6** dell'Avviso in oggetto. La presente Amministrazione, in conformità alle prescrizioni della citata DGR. n. 851/2023, ha dato evidenza di tale modifica sul proprio sito istituzionale, al seguente percorso:

<https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/414-avviso-pubblico-rivolto-alle-imprese-per-il-finanziamento-di-interventi-di-formazione-continua>

52) Domanda: *Buongiorno,*

con la presente sono a richiedere essendo un consorzio di Autoscuole, se è possibile presentare il progetto ed estendere la formazione a tutti i lavoratori dipendenti delle singole autoscuole consorziate.

Saluti”.

Risposta: In merito ai quesito posto si specifica che:

Un consorzio – in qualità di impresa a struttura associativa – ha facoltà di presentare Candidature in nome e per conto di una o più imprese consorziate.

Nel caso presentato è necessario, fatto salvo il rispetto degli altri vincoli presenti nell'Avviso di riferimento, individuare le imprese (nella fattispecie le consorziate) che saranno beneficiarie della formazione, specificando per ciascuna i relativi addetti partecipanti alla formazione, ai fini dell'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato.

Pertanto, è opportuno che alla Candidatura venga allegato un accordo organizzativo con scrittura privata tra il Consorzio proponente e le consorziate destinatarie della formazione.

53) Domanda: “Con riferimento a:

punto 5 del bando: beneficiari e destinatari

punto 7 del bando: soggetti proponenti

faq 1 al 22/08/2023

faq 1 al 25/08/2023

faq 1 al 28/09/2023

si richiede quanto segue:

un libero professionista (in quanto lavoratore indipendente) con la propria partita IVA partecipa direttamente all'accordo organizzativo (in quanto soggetto beneficiario) oppure, (in quanto soggetto destinatario) può beneficiare della formazione solo tramite un'impresa con cui collabora, e quindi a partecipare all'accordo organizzativo è l'impresa committente?

Resto in attesa di cortese riscontro.

Grazie”

Risposta: Buongiorno,

esatto, un libero professionista in qualità di lavoratore autonomo con partita IVA, pertanto equiparato alle imprese, partecipa direttamente all'accordo organizzativo risultando soggetto beneficiario e destinatario delle attività di formazione.

Cordiali saluti

54) Domanda: “Spett.le Regione Liguria,

la presente per richiedere alcuni chiarimenti in merito all'Avviso in oggetto. Nel caso in cui il soggetto proponente sia un'impresa beneficiaria per sé stessa:

Confermate che non è previsto il coinvolgimento di Enti in qualità di soggetti partner?

È possibile delegare al 100% le attività del piano (erogazione, gestione e monitoraggio, rendicontazione) ad un Ente accreditato per la formazione continua nella Regione Liguria?

Vi ringrazio per la collaborazione.

Cordiali saluti”.

Risposta: In merito al quesito esposto si richiama quanto previsto dall'Avviso di riferimento ai Paragrafi nn. 5 e 7, per ciò che concerne i soggetti beneficiari:

1. Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall'art.20 della legge regionale n.18/2009;

2. A.T.I. o A.T.S. tra le imprese beneficiarie e un organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dgr 28/2010 individuato quale capofila a pena di inammissibilità;

3. Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. Tale accordo dovrà a pena d'inammissibilità essere allegato all'istanza di candidatura e le imprese sottoscrittrici non possono essere cambiate successivamente all'approvazione dell'operazione.

Per quanto attiene all'affidamento a terzi (delega) si rimanda a quanto previsto dalla DGR. n. 937 del 06 novembre 2019, Allegato A, Sezione 7.1 (Affidamento a terzi), con la previsione del limite massimo del 30%, nonché della tipologia di attività delegabili, di ogni singolo progetto.

55) Domanda: *“Spett.le Regione Liguria, integro le seguenti richieste di chiarimento:*

La FAQ n. 5 del 20230822 riporta che “le eventuali edizioni ripetitive dello stesso corso di formazione fanno parte dello stesso progetto, dunque non risulta possibile che il numero dei partecipanti della singola edizione sia diverso. Non vi è limite al numero di edizioni ripetitive dello stesso progetto”. Significa che, ad esempio: se ho previsto un progetto da 15 partecipanti totali e 3 edizioni:

- devo suddividere i 15 partecipanti in maniera equa nelle 3 edizioni (quindi devo prevedere 3 edizioni da 5 partecipanti ciascuna)

- oppure posso prevedere una edizione da 5, una da 6 e una da 4 partecipanti?

Nel caso in cui il soggetto proponente sia l'impresa, essa può coinvolgere l'ente come soggetto partner o delegato ad attuare l'intervento al 100%? In questo caso, il partner/delegato deve rendicontare le proprie attività a costi reali?

Vi ringrazio per la collaborazione.

Cordiali saluti”.

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che risulta corretto quanto da Voi formulato: come già indicato nella FAQ n. 5 del 22/08/2023, le eventuali edizioni ripetitive dello stesso corso di formazione (progetto) devono avere il medesimo numero di destinatari. Dunque, per esempio, per un progetto con n. 15 partecipanti complessivi, ogni edizione dovrà avere n. 5 allievi distinti.

Nel caso in cui l'Ente proponente sia un'impresa, è possibile procedere alla delega di attività nei limiti previsti dalla DGR. n. 937 del 06 novembre 2019, Allegato A, Sezione 7.1 (Affidamento a terzi), con la previsione del limite massimo del 30%, nonché della tipologia di attività delegabili, di ogni singolo progetto.

Infine, per completezza di informazioni, si rileva che le attività finanziate dall'Avviso sono rendicontate con specifiche UCS; in merito all'individuazione dell'Unità di Costo Standard si fa riferimento alla DGR. n. 744/2023, che ha adottato l'opzione della semplificazione relativa all'individuazione dell'Unità di Costo Standard (UCS) quale parametro di costo. Tale parametro, pertanto, si riferisce al costo complessivo di ogni edizione di corso.

56) Domanda: *“Buongiorno.*

Scrivo per conto del (omissis) e vorrei sapere se l'avviso relativo all'oggetto riguarda anche le imprese intese quali enti pubblici come le scuole.

Rimango in attesa di un vostro cortese riscontro

Cordiali saluti”.

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che l'Avviso di riferimento, al Par. 5 “Beneficiari e destinatari”, prevede che i soggetti beneficiari del Bando siano le imprese. I destinatari delle attività formative, pertanto, sono i lavoratori occupati di tali imprese.

Inoltre, l'Avviso dispone, sempre al Par. 5, che *“Non sono destinatari del presente bando i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.lgs.165/01”.*

L'art. 1, c.2, D.lgs. n. 165/2001, specifica che *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative (omissis)”.*

57) Domanda: *Buongiorno,*

in riferimento all' Avviso pubblico rivolto alle imprese Linea B - Formazione Continua - Bando FSE+ 2021-2027, al punto 4. "Azioni finanziabili e modalità di attuazione" ove si specifica che "Non è ammessa la formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale, la formazione su tematiche medico-sanitarie e la formazione rivolta ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.lgs.165/01", Vi chiediamo se il percorso formativo con uscente qualifica professionale quale "Certificatore Energetico Regione Liguria ai sensi dell'Allegato alla Delibera di Giunta N. 447 del 18/04/2014" rientri nella formazione non richiedibile a Bando, e quindi non ammissibile a progetto, in quanto riconosciuta da normativa nazionale e/o regionale.

Ringraziadovi per la preziosa collaborazione, porgo cordiali salut

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che:

- i requisiti per l'accesso all'elenco dei certificatori energetici della Liguria, nonché le specifiche inerenti ai corsi di formazione per certificatore, sono stabiliti dal Regolamento Regionale n. 1 del 21 febbraio 2018 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 447 del 18 aprile 2014;
- in Regione Liguria, per svolgere l'attività di certificatore energetico, occorre essere iscritti all'elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica;
- tra i requisiti richiesti per l'iscrizione nel predetto elenco, l'Allegato alla DGR. n. 447/2014, punto A) sub punto 2, cita "essere in possesso di uno dei titoli di cui alle seguenti lettere da a) a d), e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici".

Per quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, che il corso di formazione per il Certificatore energetico della Regione Liguria rientri nella fattispecie "formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale" declinata al punto 4 dell'Avviso tra le attività formative non ammesse al finanziamento pubblico.

58) Domanda: *“Buongiorno, ipotizzando un'operazione realizzata per l'aggiornamento di un determinato settore professionale e presentata da ente di formazione in accordo organizzativo con 9 aziende beneficiarie, dette aziende devono partecipare tutte alla totalità dei percorsi previsti dall'operazione (max 5) o hanno facoltà di partecipare solo ad alcuni di essi?”.*

Grazie

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dall'Avviso di riferimento al Par. 4.3, ogni edizione di corso di formazione deve avere una durata compresa tra le 16 e le 150 ore di formazione e dovrà coinvolgere **di norma** un numero compreso tra i **9 e i 12 partecipanti**.

Si specifica, inoltre, che risulta possibile presentare una Candidatura avente un numero di destinatari inferiore a 9, tuttavia tale fattispecie deve essere adeguatamente motivata e autorizzata da parte dell'Amministrazione.

Ciò premesso, in merito al quesito posto si evidenzia che, nel rispetto dei predetti limiti dell'Avviso, le aziende beneficiarie hanno facoltà di partecipare anche solo ad alcuni dei corsi di formazione presenti all'interno di una Candidatura (che può contenere massimo n. 5 progetti).